



A tutti i Comuni del Lazio  
Rispettive Pec

**Oggetto: Indicazioni operative** - Aggiornamento Elenco regionale delle botteghe e attività storiche (L.R. 1/2022 -R.R. 11/2022). Annualità 2024.

Si fa seguito alla nota regionale prot. n. 401078 del 22.03.2024, inviata a tutti i Comuni, per fornire le seguenti indicazioni operative, alle quali attenersi tassativamente nella trasmissione dei dati relativi al censimento delle botteghe/attività storiche presenti sul proprio territorio:

1. la pec di riferimento cui trasmettere i dati relativi all'aggiornamento dell'elenco, per l'anno 2024, è la seguente:  
[elencobotteghistoriche@pec.regione.lazio.it](mailto:elencobotteghistoriche@pec.regione.lazio.it)
2. Comuni che hanno già inviato, per l'anno 2023, i dati relativi alle botteghe/attività storiche.  
Nel caso in cui sia necessario aggiornare i propri elenchi, con ulteriori attività rispetto a quelle già comunicate, che abbiano nel frattempo maturato i requisiti necessari, nonché di effettuare eventuali modifiche dei dati/cancellazione relativamente alle attività già comunicate, fatte le opportune verifiche, si chiede di inviare esclusivamente i dati relativi alle nuove attività, ovvero di segnalare quelle da eliminare oppure quelle da modificare, trasmettendo i relativi dati aggiornati.  
**Non è pertanto necessario, in un'ottica di semplificazione e al fine di evitare sovrapposizioni e possibilità di errore, inviare nuovamente l'intero elenco comunale con le attività già precedentemente trasmesse, ma, come detto, trasmettere solo le innovazioni.**
3. Comuni che non hanno ancora completato il censimento e non sono ricompresi nell'elenco regionale 2023.  
È possibile concludere le istruttorie comunali sulla base dei requisiti definiti nella normativa regionale vigente e, conseguentemente, trasmettere i provvedimenti che approvano gli elenchi comunali relativi alle attività e botteghe storiche presenti nel territorio comunale, al fine dell'inserimento di queste ultime nell'elenco regionale per l'annualità 2024.
4. È necessario acquisire, al fine dell'inserimento nell'elenco, i seguenti dati delle attività:
  - denominazione dell'attività;
  - titolare/legale rappresentante;
  - indirizzo dell'attività;
  - tipologia di attività;
  - sezione (secondo la legenda riportata di seguito);
  - riconoscimento comunale (se presente);
  - sito web/pec/mail.SEZIONE A: locali storici, di valore storico artistico ed architettonico - (art. 2, c. 1, lett. a) l.r. 1/2022)  
SEZIONE B: locali storici tradizionali - (art. 2, c. 1, lett. b) l.r. 1/2022)  
SEZIONE C: botteghe d'arte e di antichi mestieri - (art. 2, c. 1, lett. c) l.r. 1/2022)  
SEZIONE D: attività storiche e tradizionali - (art. 2, c. 1, lett. d) l.r. 1/2022)



5. Il termine ultimo per la trasmissione dei dati è il 31 ottobre 2024.
6. È onere dei singoli comuni svolgere l'attività istruttoria in modo completo, e verificare, nel contempo, la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per il riconoscimento della storicità delle attività e botteghe, trasmettendo, con apposito provvedimento, alla Regione i risultati dell'istruttoria e soltanto i dati elencati al punto 4. Non deve essere inviata alla Regione la documentazione istruttoria relativa alle singole attività, che va mantenuta agli atti comunali, per eventuali controlli.
7. Al fine dell'inserimento nell'elenco regionale **delle fiere di valenza storica**, si precisa che si intende per fiera: *“la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche in giorni stabiliti, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività”*; (art. 39, comma 1, lett. p) del Testo Unico del Commercio l.r. n. 22/2019, formalmente istituita con provvedimento comunale.

Le fiere, in particolare, svolte solo in occasione di particolari ricorrenze o festività, su aree pubbliche o private di cui il comune ha la disponibilità, sono caratterizzate dalla presenza di solì operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche; possono essere organizzate dal comune o da soggetti privati; l'assegnazione dei posteggi agli operatori su area pubblica deve avvenire mediante apposito bando pubblico predisposto dal comune.

Le sagre, invece, non inseribili nell'Elenco regionale, sono manifestazioni temporanee, anche tradizionali, finalizzate alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui è presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva.

Un possibile discrimine tra le due tipologie è rappresentato dalla natura della manifestazione: tipicamente commerciale, nel caso delle fiere; non commerciale e tendenzialmente promozionale per le sagre (promozione di prodotti locali o tipici somministrati al pubblico “per degustazione”, anche se non è esclusa la vendita o la somministrazione dietro corrispettivo).

Non saranno, pertanto, riportate, a partire dall'elenco regionale 2024 le manifestazioni denominate sagre, caratterizzate dalla durata temporanea e finalizzate alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria, con la presenza di attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva. Tra l'altro, interventi di valorizzazione delle sagre sono presenti in altre normative regionali del settore cultura e turismo.

Ringraziando per la fattiva collaborazione, si confida in un cortese riscontro al fine di consentire alla scrivente struttura gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
Umberto Cerasoli



Il Funzionario  
Maria Donata Di Pierro



Il Direttore  
Tiziana Petucci

